



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 19/11/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1899

Comune di Bitonto (Ba) – Interventi per l'allargamento ed ammodernamento della S.P. Andriese – Coratina (ex SS 98) - Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Si evidenzia che per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

Si evidenzia altresì che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali,

opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto; - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio – Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di Bitonto, la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio – Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

**INTERVENTO:** Interventi per l'allargamento ed ammodernamento della SP. Andriese – Coratina (ex SS98)

Società proponente: Provincia di Bari – Servizio Viabilità

Con nota prot. n° 18450 del 22/07/2008, acquisita al prot. N° 7204 del 6/8/2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Bitonto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto, finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P.:

- Studio d'Impatto Paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;
- Copia della Deliberazione di C.C. n° 58 del 15/7/2008 di approvazione del progetto preliminare e della variante al P.R.G.
- A - Relazione illustrativa;
- B - Relazione tecnica;
- C - Studio di prefattibilità ambientale;
- D1 - Relazione geologica, idrogeologica e sismica;
- D2 - Relazione archeologica;
- E01 - Corografia su ortofoto
- E02 - Inquadramento intervento sul P.R.G. vigente;
- E03 - Planimetria di progetto su ortofoto;
- E04 - Planimetria di progetto su catastale;
- E05 - Variante al P.R.G. con viabilità di piano e fasce di rispetto;
- E06 - Profili longitudinali;
- E07 - Sezioni tipo;
- E08 - Schemi delle opere d'arte;

- F - Prime indicazioni per i piani di sicurezza;
- G - Calcolo sommario della spesa;
- H01 - Relazione sulle motivazioni per la variante allo strumento urbanistico;
- H02 - Mappa catastale delle aree da espropriare;
- H03 - Elenco ditte e indennità di esproprio.

Il progetto in parola prevede, quale obiettivo principale, il miglioramento del grado di sicurezza della S.P. 231, strada ad altissimo rischio di incidentalità, attraverso un programma generale di allargamento e ammodernamento teso a risolverne alcuni punti critici (incroci a raso, riduzione della carreggiata in corrispondenza dei tratti maggiormente congestionati) .

Nello specifico, il progetto prevede cinque interventi correlati:

- 1) Risoluzione a livelli sfalsati dell'intersezione tra la S.P. 231 e la S.P. 218 e realizzazione di sovrappassi alla Ferrovia Bari-Nord e alla Strada Comunale "Appia"
- 2) Allargamento e sovrappasso alla S.P. 231 "Andriese - Coratina" tra l'innesto di Bitonto Nord e il Viadotto Lama Balice;
- 3) Allargamento Viadotto "Lama Balice" tra il Sovrappasso di Via Megra e la S.P. 89 "Bitonto – Mariotto - Mellitto";
- 4) Adeguamento del sovrappasso esistente in corrispondenza della strada comunale via Megra alla sez. C1 delle vigenti norme e collegamento con rampe alla S.P. 231 e ammodernamento a quattro corsie del tratto della S.P. 231 dal ponte di via Megra fino all'uscita Bitonto Sud;
- 5) Sovrappasso dalla S.P. 119 "Palo-Bitonto" sulla S.P. 231.

In merito alle opere in argomento risultano acquisiti i pareri di seguito elencati:

- Parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n° 1606 del 18/02/2008;
- Parere favorevole della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari, nota prot. n° 4130 del 29/05/2006;
- Parere favorevole con prescrizioni della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali, nota prot. n° 9140 del 23/6/2008;
- Parere favorevole della Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore L.L.P.P., nota prot. n° 1737 del 29/5/2008;
- Parere favorevole della Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio – Settore Urbanistica, nota prot. n° 4785/2° del 29/5/2008 (relativamente agli aspetti urbanistici);
- Parere del Comune di Bitonto, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere dell'Ufficio Parco tratturi, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Telecom (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Soprintendenza Archeologica, (giusto verbale n° 1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Provincia di Bari, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere della Ferrotranviaria, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari);
- Parere dell'ITALGAS, (giusto verbale n°1 della C.S. del 30/5/2008 allegato alla relazione predisposta dalla Provincia di Bari).

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico

Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come “Opere di Rilevante Trasformazione” di cui all’art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete “comportanti modificazioni permanenti degli elementi strutturanti il territorio”.

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. prevedono, per tali opere, qualora non siano soggette a V.I.A., che siano sottoposte a “Verifica di Compatibilità Paesaggistica” di cui all’art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto si riscontra la legittimità dell’iter procedurale avviato dal soggetto proponente Provincia di Bari – servizio Viabilità - con la richiesta dell’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall’intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall’intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo “B” di valore rilevante, in parte di tipo “C” di valore distinguibile, in parte di tipo “D” di valore relativo, in parte di tipo “E” di valore normale.

La classificazione “E” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico”, e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore “E” non sono soggetti a tutela diretta dal piano. La classificazione “B” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “B”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all’ad. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee... ”.

- Con riferimento al sistema “ copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’ad.

3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

La classificazione “D” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “D”, quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela

prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

Le aree interessate dall’intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

In particolare, per quanto attiene gli interventi n° 3 (allargamento del viadotto “Lama Balice” tra il sovrappasso di via megra e la S.P. 89 “Bitonto – Mariotto – Mellitto”) e n° 4 (adeguamento del sovrappasso esistente in corrispondenza della strada comunale Via Megra e collegamento con rampe alla S.P. 231) le aree d’intervento sono marginalmente interessate dalla presenza della predetta “Lama Balice”, evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, che costituisce un’emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a “Corsi d’acqua”, alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell’art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell’art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell’art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell’art. 3.08. L’area relativa all’intervento n° 3 è altresì interessata dalla presenza della “Grotta Chiancarello”, “Grotta Tiflis” e “Grotta Tiflis 2”, emergenze geo-morfologiche come definite dall’art. 3.06.1 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

Le aree interessate dall’intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico.

In particolare, per quanto attiene gli interventi n° 1 (risoluzione a livelli sfalsati dell’intersezione tra la

S.P. 231 e la S.P. 218 e realizzazione di sovrappassi alla Ferrovia e alla strada comunale Appia), n° 2 (allargamento e sovrappasso alla S.P. 231 tra l'innesto di Bitonto Nord e il Viadotto Lama Salice) le aree d'intervento sono marginalmente interessate dalla presenza della "Antica Via Traiana", tratturo come definito dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. – Zone archeologiche -, al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le aree oggetto degli interventi n° 3 e n° 4 sono invece interessate dalla presenza dell'insediamento classico di Via Megra, area archeologica come definita dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. – Zone archeologiche - alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti ambientali ed in particolare sulla componente paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di ripristino dello stato dei luoghi (ad opere ultimate) nonché evidenzia i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento, ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale, soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento, che riguarda l'ammodernamento di una strada esistente, nonché in considerazione del fatto che l'intervento ricade in un ambito già parzialmente compromesso, e delle misure di mitigazione e/o compensazioni previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritta trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, il tracciato intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa della "Lama Balice", nonché l'area annessa alle Grotte "Chiancarello", "Tiflis" e "Tiflis 2". Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geo-morfo-idrologiche (Lame-Corsi d'acqua, Grotte) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., opera di rilevante trasformazione in quanto comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, nonché deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Con riferimento al Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica, il tracciato interferisce con il Parco Naturale Regionale "Lama Salice" istituito con LR n°15/2007 ed in proposito risulta in atti il parere favorevole espresso dall'Ufficio Parchi regionale a condizioni ed in deroga alle norme della predetta LR n°15/2007.

Per quel che riguarda il Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, le opere oggetto di intervento interessano l'area di pertinenza e l'area annessa al tratturo "antica Via Traiana", nonché l'area di pertinenza e l'area annessa all'area archeologica di Via Megra. L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., opera di rilevante trasformazione in quanto comporta una modificazione permanente di elementi paesaggistici strutturanti, nonché deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base degli A.T.D. sopra citati.

Nello studio di impatto paesaggistico presentato si evidenzia l'assoluta necessità ed il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che vanno a migliorare l'attuale viabilità sulla S.P. 231 in

termini di sicurezza, decongestionamento ed emissioni, nonché il corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico dell'ampliamento previsto nel contesto paesaggistico interessato.

Poiché si tratta in massima parte di interventi di ammodernamento di un tracciato stradale esistente, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione sono destinate a produrre un ridotto impatto sull'ambiente e sul paesaggio e, in quanto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato, non comportano pertanto una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati .

Anche con riferimento specifico al tratto da realizzarsi ex novo non si rilevano, in ordine al tracciato configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative stante il condizionamento esercitato dai tracciati viari già esistenti.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, solo in alcuni tratti del tracciato stradale, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (lama, grotte, tratturo, zona archeologica), risulta ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche, le opere in progetto, che prevedono in gran parte interventi sulla viabilità esistente, non comportano complessivamente una trasformazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico che si presenta antropizzato e pertanto dette opere non costituiscono serio pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesaggistici ancora presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra anche in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato.

In considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo Studio di Impatto Paesaggistico, la qualità paesaggistica dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate, sostanzialmente invariata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede, ad opere ultimate, anche la piantumazione di specie autoctone sulle scarpate.

In relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche in considerazione del rilevante interesse pubblico che le opere in progetto rivestono e della mancanza di alternative localizzative.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico nonché nei pareri espressi dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel procedimento.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

Nelle aree interessate dalla "lama Salice", siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica .

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra anche al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile, qualora presenti, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- Per le aree sottoposte a vincolo archeologico e/o aree di interesse archeologico, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere interessata la competente Soprintendenza Archeologica.
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).
- Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- Di rilasciare alla Provincia di Bari – Servizio Viabilità - per la “Costruzione del sovrappasso della S.P. 119 “Palo-Bitonto” sulla S.P. 231 “ex. S.S. 98””, l'attestazione di compatibilità paesaggistica con

prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola